

NORME E TRIBUTI

a pag. 26 | **DICHIARAZIONI.** La trasmissione tardiva apre la strada al cumulo delle sanzioni

a pag. 27 | **DL MILLEPROROGHE.** «Sì» del Governo a una raffica di rinvii di scadenze

a pag. 31 | **DIRITTO & SENTENZE.** Il termine illegittimo obbliga a reintegrare il lavoratore

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ Via libera del Consiglio dei ministri al provvedimento che corregge le disposizioni del Codice civile

Nuovo round di ritocchi sul societario

Riviste le cause di ineleggibilità nei Consigli di sorveglianza - Scissioni più semplici

Via libera del Consiglio dei ministri all'ultimo decreto correttivo (poi i tempi della delega verranno meno) della riforma del diritto societario. Il provvedimento interviene in più direzioni con chiarimenti significativi, a partire dal settore del risparmio (si veda l'articolo riportato a pagina 2). Il decreto non contiene, però, molti dei ritocchi che un anno di pratica professionale avevano fatto ritenere indispensabili od opportuni. Gli interventi di dettaglio, che rivestono un'indubbia importanza, sono stati dunque preferiti a modifiche più di struttura.

Termine lungo per approvare il bilancio. La riforma ha introdotto la norma secondo cui lo statuto può disporre che per approvare il bilancio si possa approfittare del termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (in luogo dell'ordinario termine di 120 giorni) «nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società». Ora, introducendo la congiunzione disgiuntiva «o» al posto della congiunzione «e» si accerta definitivamente che le condizioni richieste per il termine lungo sono alternative e non congiunte.

Deposito delle azioni. Se lo statuto reintroduce l'obbligo del deposito delle azioni per partecipare alle assemblee, nelle società che fanno ricorso al mercato

Le principali novità



Il ministero della Giustizia (Imagoeconomica)

- **Conflitto di interessi.** L'amministratore unico deve dare notizia ad altri amministratori e collegio sindacale degli interessi nelle operazioni societarie anche alla prima assemblea utile.
- **I componenti del Consiglio di sorveglianza (Cds).** Viene escluso dalla disposizione sull'ineleggibilità il riferimento alle società controllate, a quelle sottoposte a comune controllo e agli altri rapporti di natura patrimoniale.
- **Le competenze del Cds.** Il decreto correttivo amplia il ruolo del Consiglio di sorveglianza in relazione alle operazioni strategiche.
- **Le scissioni.** Viene richiamata una serie di disposizioni per semplificare le scissioni.
- **Mutualità prevalente.** Per determinare la mutualità prevalente nelle cooperative di lavoro bisogna tener conto dei costi sostenuti per i soci con forme di occupazione "flessibile".
- **Quote nelle coop.** Viene previsto che il limite massimo del valore nominale di 500 euro vale solo per le azioni; quindi le quote non hanno questo tipo di vincolo.

del capitale di rischio il termine di deposito non può eccedere i due giorni. Il decreto correttivo specifica che si deve trattare di giorni non festivi.

Conflitto di interessi. La riforma dispone che l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone natura, termini, origine e portata. Il decreto correttivo precisa ora che, se c'è un amministratore unico, questi deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Membrati del consiglio di sorveglianza. La riforma riproduceva, tra le cause di ineleggibilità

alla carica di membro del CdS, la prescrizione, dettata in tema di ineleggibilità dei sindaci, secondo cui sono ineleggibili alla carica di sindaco «coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza». Questa espressione viene ora «abbreviata»: non solo scompare il riferimento alle società controllanti (rimangono i riferimenti alle controllate e a quelle sottoposte a comune con-

trollo), ma soprattutto scompare la prescrizione degli «altri rapporti di natura patrimoniale» che ne compromettano l'indipendenza. Rimangono, quindi, a ostacolare l'eleggibilità «solo» i rapporti continuativi di consulenza e le prestazioni d'opera retribuite.

Competenze del consiglio di sorveglianza. L'articolo 5, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 37/2004 (il primo decreto correttivo) aveva introdotto il potere del consiglio di sorveglianza, ove lo statuto lo prevedesse esplicitamente, di deliberare «in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società sottoposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti

compiuti». Ora viene precisato che non si tratta tanto di «piani strategici» quanto di «operazioni strategiche» e di «piani industriali»; da questo deriva, nel caso di operazioni straordinarie, un maggior ruolo del CdS rispetto a prima, quando si ragionava di «piani» (e, quindi, di progetti futuri) invece che, come ora, di vere e proprie «operazioni» e cioè di attività concrete.

Semplificazioni anche per le scissioni. Rimediando probabilmente a una dimenticanza, viene ora prescritto che anche alle scissioni proporzionali (oltre che alle incorporazioni di società interamente possedute) si applicano le norme di semplificazione in tema di:

- esonero dall'obbligo della relazione dell'organo amministrativo;
- esonero dall'obbligo della relazione degli esperti sul congelamento;
- possibilità di assunzione della delibera di scissione da parte dell'organo amministrativo.

Cooperatore concorrente. La prevegvente espressione («Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa») viene ora sostituita dalla più precisa dizione secondo cui «non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa».

ANGELO BUSANI

Cooperative di lavoro / Modifiche al calcolo delle spese

Il rapporto con i soci indica la «mutualità prevalente»

Le cooperative di lavoro, al fine di determinare la mutualità prevalente, tengono conto anche del costo sostenuto per i soci legati con forme diverse dal lavoro subordinato (lavoro a progetto, rapporto professionale ecc.). È una delle modifiche contenute nel decreto legislativo recante le disposizioni correttive delle norme di riforma del diritto societario.

La condizione della prevalenza per le cooperative di lavoro sarà quindi soddisfatta se il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9, a cui bisogna aggiungere quello relativo alle altre forme di lavoro inerenti al rapporto mutualistico il cui costo viene riportato nella voce

dell'articolo 2527 del Codice civile, in tema di requisiti dei soci, viene sostituito con la previsione che «non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa». La formula è più idonea di quella precedente che escludeva l'appartenenza dalla compagine sociale per chi possedeva un'impresa identica o affine alla cooperativa; è giusto prevedere l'incompatibilità solo in caso di concorrenza.

Distribuzione degli utili. Viene previsto, con una modifica all'articolo 2545-quinquies del Codice civile, che il divieto di distribuzione degli utili, se il patrimonio netto della cooperativa non è superiore a un quarto dell'indebitamento complessivo, non si applica alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.

Perdita della mutualità prevalente. Se la cooperativa perde la qualifica della mutualità prevalente (articolo 2545-ocies del Codice civile) deve predisporre un bilancio straordinario, da notificarsi entro 60 giorni dall'approvazione al ministero delle Attività produttive. I controlli, quindi, diventano più rigorosi. Pertanto in caso di perdita della qualifica gli amministratori, sentito il parere del revisore, ove presente, avranno l'obbligo di redigere un bilancio straordinario per determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili; il bilancio va verificato senza rilievi da una società di revisione. Occorrerebbe una conferma se la procedura si applica anche entro il 31 dicembre 2004 per le coop che in passato hanno rispettato i vincoli mutualistici e che non scelgono la mutualità prevalente.

La trasformazione. Anche per la procedura della trasformazione, che in futuro sarà riservata alle cooperative non a mutualità prevalente, viene introdotta una norma di rigore. Viene infatti previsto che l'assemblea non può procedere alla deliberazione di trasformazione qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno 90 giorni.

GIAN PAOLO TOSONI

Vanno conteggiati anche i costi dei «non subordinati»

B7 del conto economico.

In presenza di una cooperativa costituita, ad esempio, da professionisti occorre individuare il costo sostenuto nei confronti dei soci il cui importo deve essere diviso per il costo complessivo delle prestazioni sostenute anche nei confronti di non soci come risulta dal punto B7 del conto economico.

Quote e azioni. Il limite massimo del valore nominale di 500 euro vale solo per le azioni. Quindi sembrerebbe che in presenza di quote non vi sia limite massimo di capitale sociale per ciascun socio. La modifica non è chiara anche perché nella fattispecie il problema sorge per il limite minimo di quota. Non è precisato infatti se nelle cooperative nelle quali la quota attuale sia inferiore a 25 euro, questa debba essere adeguata al minimo, ricordando che questo rappresenta un problema nelle cooperative a vastissima base sociale. Sarebbe quindi necessario un intervento legislativo soprattutto sulla quota minima.

L'incompatibilità dei soci. Il secondo comma

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Amministratore unico, «conflitto» da comunicare

Pubblichiamo il testo del «decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi numeri 5 e 6 del 2003 e successive modificazioni, recanti la riforma del diritto societario, nonché del decreto legislativo n. 37 del 2004 recante modificazioni al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e al Testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998». Il provvedimento è stato approvato ieri in via preliminare dal Consiglio dei ministri

CAPO I
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 5 del 2003

ARTICOLO 1
Modifiche all'articolo 5

L'informativa va fatta alla prima assemblea

del decreto n. 5 del 2003

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo la parola: «ovvero» sono inserite le parole: «dalla scadenza».

ARTICOLO 2
Modifiche all'articolo 7 del decreto n. 5 del 2003

1. All'articolo 7 del decreto legislativo numero 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche.»;
- b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
- 4. «Se nel processo sono

costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non può essere inferiore a venti né superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate.».

ARTICOLO 3
Modifiche all'articolo 8 del decreto n. 5 del 2003

1. All'articolo 8 del decreto legislativo numero 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), le parole: «da parte del convenuto» sono soppresse;
- b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla

scadenza del relativo termine»;

- c) al comma 2, lettera b), le parole: «se ha chiamato» sono sostituite con le parole: «se sono stati chiamati»;
- d) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
- e) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
- f) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
- «6. Se nel processo sono costituite più di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifici una me-

moria o uno scritto difensivo.».

ARTICOLO 4
Modifiche all'articolo 10 del decreto n. 5 del 2003

1. All'articolo 10 del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.».

ARTICOLO 5
Modifiche all'articolo 17 del decreto n. 5 del 2003

1. All'articolo 17 del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo il comma 2, è

aggiunto il seguente:

«3. Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.».

ARTICOLO 6
Modifiche all'articolo 38 del decreto n. 5 del 2003

1. All'articolo 38, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo numero 5 del 2003, la parola «4» è sostituita dalla parola: «2».

CAPO II
Modifiche e integrazioni al Codice civile

ARTICOLO 7
Modifiche all'articolo 2346 del Codice civile

1. All'articolo 2346, quarto comma, secondo periodo, del Codice civile, le parole: «L'at-

Si ampliano le competenze della struttura di controllo

to costitutivo» sono sostituite dalle parole: «Lo statuto».

ARTICOLO 8
Modifiche all'articolo 2359 del Codice civile

1. All'articolo 2359, terzo

comma, ultimo periodo, del Codice civile, le parole: «in borsa» sono sostituite dalle parole: «in mercati regolamentati.».

ARTICOLO 9
Modifiche all'articolo 2364 del Codice civile

1. All'articolo 2364, secondo comma, secondo periodo, del Codice civile, la parola: «e» è sostituita dalla parola: «ovvero».

ARTICOLO 10
Modifiche all'articolo 2370 del Codice civile

1. All'articolo 2370, secondo comma, secondo periodo, del Codice civile, dopo le parole: «due giorni» sono inserite le parole: «non festivi».

CONTINUA A PAG. 25

IL CONVEGNO DI EUROCONFERENCE

Giornata di studio di aggiornamento professionale

LA DISCIPLINA DEFINITIVA DELL'IRES E DEL DIRITTO SOCIETARIO

OPZIONI E SCELTE DI PIANIFICAZIONE TRIBUTARIA PER IL 2004

- SINTESI DEL PROGRAMMA**
- **IRES: i provvedimenti correttivi e interpretativi emanati dalle entrate**
 - **La gestione ottimale delle scadenze di fine anno e la pianificazione fiscale per il 2004**
 - **Le novità del diritto societario e le modifiche apportate dal D.LGS. correttivo**
 - **Antiriciclaggio: nuovi obblighi, adempimenti e responsabilità per i professionisti**
 - **Finanziaria 2005: concordato preventivo, studi di settore e altre novità**
- Programma completo su: www.euroconference.it

- Relatori**
- Dot. **Lelio Cacciapaglia**
Miratore all'Economia e direttore Finanziario Responsabile Fidejussorio Impresa
 - Dot. **Annibale Dodero**
Esperto tributario
 - Dot. **Luca Miele**
Dirigente Miratore all'Economia e direttore Finanziario Capo Area Fidejussorio Impresa
 - Dot. **Paolo Meneghetti**
Pubblicista - Dottore Commercialista - Comitato Sindacato Centro-Sinistra - Inquilini
 - Dot. **Luca Rossi**
Dottore Commercialista - Sp. Fachini - Rossi Scaroni
 - Dot. **Federico Tonelli**
Notaio in Bologna
 - Avv. **Giovanni Meccagnani**
Avvocato Tributario
 - Avv. **Lamberto Lambertini**
Avvocato in Verona e Milano

Sedi e date

MILANO	15 Novembre 2004
TORINO	17 Novembre 2004
PADOVA	18 Novembre 2004
VERONA	19 Novembre 2004
FIRENZE	22 Novembre 2004

Quota di iscrizione
€ 100,00 + IVA 20%
Comprendente di tutto il materiale di lavoro

Quota per i partecipanti al MASTER BREVE 2004/2005
€ 75,00 + IVA 20%

Crediti formativi

Il Convegno attribuisce CFP per Ragionieri Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Tributaristi.

Dottori Commercialisti: il convegno che si svolge nelle sedi curatoriali attribuisce crediti formativi inseriti nei programmi formativi dei rispettivi Ordini Locali.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria del Gruppo Euroconference.

Materiale didattico

A tutti i partecipanti verranno consegnate due dispense:

- Le novità tributarie e la disciplina definitiva dell'IRES
- Le novità sul concordato preventivo e sulle norme antiriciclaggio